

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 39/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso cumulativo depositato il 08/08/2011, la società S.A.E.M. PROVINCIA LOMBARDO - VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI, rappresentata e difesa come in atti, impugnava gli avvisi di accertamento n. Omissis per imposta ICI anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 deducendone la illegittimità perché totalmente privi di fondamento in quanto ente privato religioso giuridicamente riconosciuto ricompreso negli enti che non esercitano attività commerciale in modo esclusivo e principale e quindi esente dall'ICI; chiedeva, quindi, l'annullamento degli avvisi impugnati con rifusione di spese ed onorari di causa.

Il Comune di Monguzzo si costituiva ritualmente ribadendo la legittimità del proprio operato; chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso i separati avvisi di accertamento relativi a più annualità d'imposta in virtù del principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria, rispetto a ciascun periodo d'imposta (art. 7 dei DPR n. 597173 e art. 4 dei DPR n. 598173); nel merito di rigettare il ricorso perché infondato per assenza in capo alla ricorrente dei requisiti oggettivi legati alla tipologia ed alle modalità di svolgimento della propria attività per poter beneficiare dell'esenzione contenuta nell'art. 7 lettera i) del D.Lgs n. 504/92. Riferiva che la S.A.E.M. (il FATEBENEFRAELLI) è proprietaria del castello feudale di Monguzzo dagli anni '70 quando venne loro donato dai precedenti proprietari; che tale castello non è mai stato accatastato e per esso non sono mai state presentate denunce e sulla base della documentazione reperita, nel castello verrebbero esercitate dalla ricorrente o da altri soggetti, e solo sporadicamente varie attività commerciali per cui l'esenzione invocata dalla ricorrente non può essere riconosciuta nei casi i cui l'immobile sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi (a supporto del proprio operato richiamava le sentenze della Cassazione n. 5747 del 16/03/2005 e n. 10092 del 13/05/2005 e la circolare del MEF n. 2/DF del 26/01/2009).

In data 28/02/2012 la ricorrente depositava documenti e successivamente in data 09/03/2012 presentava memoria contestando l'inammissibilità del ricorso invocata dal Comune e nel merito insisteva per l'accoglimento del ricorso in quanto le attività che l'Ordine svolgerebbe non avrebbero carattere commerciale.

All'odierna pubblica udienza le parti insistono nelle rispettive conclusioni; la ricorrente produce lettera del 21/06/2011 protocollo 1268/11; la causa è ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare la Commissione ritiene infondata l'eccezione del Comune di inammissibilità del ricorso proposto contro più atti impositivi ICI per le diverse annualità d'imposta alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3692/2009.

Nel merito, la Commissione ritiene di non doversi discostare da quanto già sostenuto e deciso per l'anno d'imposta 2004 in quanto l'ulteriore documentazione prodotta per gli anni controversi non prova il diritto all'esenzione per l'immobile de quo.

Invero, la Commissione, visti gli atti processuali e dato atto delle argomentazioni svolte dalle parti, rileva che nel castello feudale di Monguzzo (CO), una imponente struttura ottimamente conservata grazie alla ristrutturazione della ricorrente, come da copiosa documentazione allegata dal Comune, vengono organizzati matrimoni con servizio di ristorazione da parte del ristorante Brambilla (a puro titolo esemplificativo), servizi

fotografici, organizzazione di altri eventi speciali con servizio di catering e banqueting, nonché rinfreschi, organizzazione di corsi a pagamento di natura medica con corresponsione di corrispettivi pagati direttamente alla ricorrente, locazione della sala del castello a società ed enti per eventi e manifestazioni musicali e culturali.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la ricorrente non possieda i requisiti oggettivi per poter beneficiare dell'esenzione ICI.

L'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs n. 504/92 riconosce l'esenzione ICI solo agli immobili che l'Ente possiede e che utilizza direttamente per le attività ivi elencate e non certo per le attività sopra indicate aventi natura commerciale.

L'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile venga destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, ad altri usi. Invero, secondo le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dal Comune, la norma di esenzione non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate. Pertanto, laddove risulti accertato in fatto che la destinazione dell'immobile dell'Ente soggettivamente esente venga associata ad attività diversa, come nel caso concreto, l'esenzione non può essere riconosciuta (cfr. Cass. n. 5747/2005 e n. 10092/2005)

È indubbio che la natura e le modalità con cui vengono svolte le attività sopra indicate non soddisfano i requisiti previsti per l'esenzione invocata.

La ricorrente non ha fornito alcuna prova esaustiva né documentale né di altro genere per far valere il diritto all'agevolazione tributaria.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese giudiziali in favore dell'Ente comunale per € 300,00.